

Sent. n. 51/2023 pubbl. il 16/05/2023

Rep. n. 59/2023 del 16/05/2023

Rit. z. eleb. n. 14/2023
15/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE QUARTA – PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione monocratica, nella persona del Giudice
dott.ssa Vittoria Rubino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 55-1/ dell'anno 2022 del Ruolo
Generale dei Procedimenti unitari proposta

da

ARTALE CATERINA e PRESTIFILIPPO GIOVANNI (avv.
BENEDETTO SCHIMMENTI) per procura in calce al ricorso

RICORRENTE

OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del
consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da ARTALE
CATERINA e PRESTIFILIPPO GIOVANNI in data 7.12.2022;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale,
posto che il centro degli interessi principali del debitore – da
presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione
prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato con funzioni
di OCC, dott. Serafino Nicoletti, contenente le indicazioni e i

*Tribunale di Palermo
sez. IV civile – procedure
concorsuali*

giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto del 2 febbraio 2023, sono stati fissati i termini e gli adempimenti di cui all'art. 70 CCII; dato atto che, con nota depositata il 13.3.2023, l'OCC ha allegato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che sono pervenute osservazioni dalla BNL e dall'avv. Licata che ha allegato;

rilevato che il ricorrente presenta una situazione debitoria (comprensiva dei costi di accesso alla presente procedura) così riassunta:

Passivo del sig Giovanni Prestifilippo:
BNL finance: euro 4995,00
Findomestic: euro 2684,71

*Tribunale di Palermo
sez. IV civile – procedure
concorsuali*



Totale: euro 7679,71
Passivo sig Caterina Artale
Riscossione Sicilia spa: euro 185,25
Spese di lite avv Licata: euro 13.323,05
Tassa automobilistica: euro 623,83
Totale: euro 14.132,13

considerato che i ricorrenti nel proprio piano hanno previsto la corresponsione di 73 rate in un arco temporale di 6 anni, nei seguenti termini:

- per i crediti prededucibili nella misura del 100%;
- per i crediti assistiti da privilegio generale sui mobili nella misura del 100%;
- per i crediti chirografari di classe "A" (credito per le spese legali) nella misura del 100%;
- per i crediti chirografari di classe "B" finanziamenti di BNL spa e Findomestic nella misura del 7,88%;

rilevato che, a tal fine, il piano prevede il versamento di n. 73 rate mensili da € 259,00 ciascuna, per un totale di € 18647,00 (così come modificato con nota del 13.3.2023);

rilevato che ARTALE CATERINA e PRESTIFILIPPO GIOVANNI assolveranno a tale impegno destinando ai creditori una quota della pensione del sig Prestifilippo;

considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta

compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

ritenuto che, l'art. 67, comma.3, c.c., prevede espressamente l'ammissibilità della falcidia dei debiti derivanti da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;

considerato, dunque, che le osservazioni pervenute dalla BNL in ordine all'intangibilità della rata dovuta per il finanziamento di cessione del quinto dello stipendio è priva di pregio;

considerate ininfluenti ai fini dell'omologa le osservazioni formulate dall'avv. Licata sulla natura del credito dell'OCC;

rilevato, infatti, che l'art. 6 CCII prevede espressamente fra i crediti prededucibili il compenso dovuto al gestore della crisi da sovraindebitamento;

rilevato che ai sensi dell'art. 71 comma 4 CCII il Giudice - a seguito della verifica dell'integrale e corretta esecuzione del piano - liquida il compenso all'OCC tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore;

ritenuto, pertanto, che le somme previste in prededuzione per il compenso dell'OCC vanno accantonate fino alla corretta ed integrale esecuzione del piano, salva la possibilità di chiedere la liquidazione di un acconto;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le



considerazioni illustrate dal professionista in merito alla valutazione dell'alternativa liquidatoria da effettuarsi soltanto nelle ipotesi di presenza di un creditore ipotecario o pignoratizio su un bene da liquidare all'interno della procedura;

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 67-71 CCII;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da ARTALE CATERINA, RTLCRN54R47G273V e PRESTIFILIPPO GIOVANNI PRSGNN45H25G273M

DISPONE

che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Serafino Nicoletti, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

a) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;

b)rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
c)terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a ARTALE CATERINA e PRESTIFILIPPO GIOVANNI la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;



DICHIARA

chiusa la presente procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza
al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di
OCC, dott. Serafino Nicoletti
Così deciso in Palermo, 15/05/2023

Il Giudice

Vittoria Rubino

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

*Tribunale di Palermo
sez. IV civile – procedure
concorsuali*

